REGOLAMENTO (CEE) N. 825/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 marzo 1990

recante apertura e modo di gestione di contingenti tariffari comunitari di certi prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare (1990)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) [1], in particolare gli articoli 16 e 27,

considerando che l'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 715/90, prevede l'apertura, da parte della Comunità, di contingenti tariffari comunitari all'importazione nella Comunità di:

— 200 tonnellate di fichi freschi del codice NC ex 0804 20 10, per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile,

— 1 000 tonnellate di mele fresche del codice NC 0808 10, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre e

— 1 000 tonnellate di pere fresche dei codici NC da 0808 20 10 a 0808 20 39, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre,

originari dei paesi in questione;

considerando che la data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 715/90 non coincide con l'inizio dell'anno civile o, se del caso, della campagna per tali prodotti, occore aprire i contingenti tariffari in questione, in ragione dei volumi che, in applicazione della clausola « pro rata temporis », sono indicati all'articolo primo;

considerando che entro i limiti di tali contingenti tariffari i dazi doganali sono gradualmente soppressi:

— durante i medesimi periodi e agli stessi ritmi di quelli previsti dagli articoli 75 e 268 dell'atto di adesione della Spagna e il Portogallo concernente il contingente tariffario relativo ai fichi freschi e

— a concorrenza di 50 % dei dazi della tariffa doganale comune riguardo ai contingenti tariffari relativi alle mele e fresche; che detto massimale di riduzione è applicabile sin dal 1° marzo 1990;

considerando che, secondo le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1820/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo all'applicazione della decisione n. 2/87 del Consiglio dei ministri ACP-CEE relativa alla messa in vigore anticipativa del protocollo di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla terza convenzione ACP-CEE [2], e il Portogallo rinvia al 31 dicembre 1990 l'applicazione del regime preferenziale del settore degli ortofrutticoli di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 [4]; che perciò detta concessione tariffaria è applicabile nella Comunità, escluso il Portogallo; che nei limiti di tali contingenti tariffari, la Spagna deve applicare i dazi doganali calcolati conformemente al protocollo relativo alla terza convenzione ACP-CEE anzidetta;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti; che occorre adottare le misure necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tali contingenti tariffari, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale i quantitativi necessari, corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione dei contingenti possono essere effettuate da uno dei suoi membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, ad esclusione del Portogallo, sono sospesi per i prodotti di seguito elencati, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, o dei paesi e territori d'oltremare ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati a lato:

[1] GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

[2] GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

Numero d'ordine	Codice NC (1)	Designazione delle merci	Volume contingentale (in t)	Dazio contingentale (in %)
09.1607	ex 0804 20 10	Fichi freschi : dall'1. 3 al 30. 4. 1990	66	2,6
09.1609	0808 10 10	Mele fresche : dall'1. 3 al 31. 12. 1990	833	4,9 Min. 0,24 ECU/100 kg/netti
	0808 10 91			7 Min. 1,2 ECU/100 kg/netti
	ex 0808 10 93			4 Min. 1,1 ECU/100 kg/netti
	0808 10 99			3 Min. 0,7 ECU/100 kg/netti
09.1611	0808 20 10	Pere fresche : dall'1. 3 al 31. 12. 1990	833	4,9 Min. 0,24 ECU/100 kg/netti
	ex 0808 20 31			5 Min. 0,75 ECU/100 kg/netti
	0808 20 33			2,5 Min. 1 ECU/100 kg/netti
	0808 20 35			5 Min. 0,75 ECU/100 kg/netti
	0808 20 39			6,5 Min. 1 ECU/100 kg/netti

(1) I codici Taric figurano in allegato.

2. Nei limiti di detti contingenti tariffari, il Regno di Spagna applica i dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del protocollo alla terza convenzione ACP-CEE in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa reputata utile per garantire una gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato di beneficio preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo i prelievi effettuati.

Articolo 4

Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione la possibilità di attingere liberamente ai contingenti finché lo consenta il saldo dei volumi contingentali.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° marzo 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1990.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Codici Taric (1)

Numero d'ordine	Codice NC	Taric
09.1607	ex 0804 20 10	0804 20 10 *30
09.1609	0808 10 10	
	0808 10 91	
	ex 0808 10 93	0808 10 93 *50
	0808 10 99	
09.1609	0808 20 10	
	ex 0808 20 31	0808 20 31 *18
		0808 20 31 *98
	0808 20 33	
	0808 20 35	
	0808 20 39	

(1) I codici Taric indicati sono quelli applicabili alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.